



Regolamento recante norme di attuazione dell'art.43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997 n.449 in materia di prestazioni e servizi per i quali richiedere un contributo da parte dell'utenza

**Emanato con D.R. rep. n.980/2022 - prot. n.46037 del 24 giugno 2022
modificato con D.R. Rep. n.988 prot. n.32185 del 17 aprile 2024**

INDICE

Art.1 Ambito di applicazione e finalità	pag.1
Art.2 Tipologie di attività e prestazioni soggette a contributo o tassazione dell'utenza o di soggetti esterni	pag.1
Art.3 Modalità di utilizzo del contributo versato dall'utenza o da soggetti esterni	pag.2
Art.4 Disposizioni finali e transitorie	pag.3
ALLEGATO	pag.3

Art.1 - Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art.43, comma 4, della Legge 27 dicembre 1997, n.449:

a) determina la quota del contributo che alimenta il Fondo previsto dall'art. 63, comma 3, lett. a) e dall'art.65, comma 3, lett. a), del vigente CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, 2016-2018, relativo all'incentivazione della produttività del personale in relazione a procedure che richiedono un contributo/tassazione da parte dell'utenza o di soggetti esterni;

b) definisce le modalità di utilizzo del contributo versato dall'utenza o da soggetti esterni.

2. Con il presente Regolamento, l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara intende:

a) incentivare l'impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all'attività istituzionale di competenza;

b) favorire il raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale, da realizzare mediante il coinvolgimento in attività suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro.

Art.2 - Tipologie di attività e prestazioni soggette a contributo/tassazione dell'utenza o di soggetti esterni

1. Le attività che danno diritto al compenso di cui al presente Regolamento si caratterizzano come attività suppletive rispetto all'attività istituzionale di competenza o agli ordinari carichi di lavoro.

Le procedure di cui all'art.1 comma 1 lett. a, coerentemente con i principi di legge, sono:

a) procedure concorsuali annualmente bandite dall'Università per l'ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nazionale e locale;

b) procedure concorsuali per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione (c.d. TFA sostegno e TFA);

c) procedure concorsuali per l'accesso all'impiego;

d) procedure concorsuali per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca;

e) procedure concorsuali per l'ammissione alle Scuole di specializzazione dell'area medica e non medica;

f) ogni altra procedura concorsuale/selettiva/abilitativa che comporti un'entrata finanziaria a carico di terzi e un'attività suppletiva rispetto all'ordinario carico di lavoro (es: esami di stato, master, corsi perfezionamento etc.).



2. L'importo del contributo o tassazione è individuato nei rispettivi provvedimenti di indizione delle procedure.

Art.3 - Modalità di utilizzo del contributo versato dall'utenza o da soggetti esterni

1. Ai Fondi previsti dall'art.63, comma 3, lett. a) e dall'art.65, comma 3, lett. a), CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, è assegnato, complessivamente, il 30% per cento delle somme introitate a titolo di contributo/tassazione da parte dell'utenza o di soggetti esterni per le attività di cui al presente Regolamento, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Università.

2. Tale importo alimenta per l'80% il Fondo previsto dall'art.63, comma 3, lett. a) e, per il 20%, il Fondo previsto dall'art.65, comma 3, lett. a), CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, successivamente al provvedimento di cui al successivo comma 3, in ragione della categoria di appartenenza del personale coinvolto, nonché degli specifici compiti assegnati. I Fondi sono costituiti, di norma, entro il mese di marzo di ogni anno in riferimento alle somme introitate nell'anno precedente.

3. Con le somme di cui al precedente comma 2 sono corrisposti i compensi aggiuntivi al personale che ha contribuito allo svolgimento delle attività e delle prestazioni di cui al presente Regolamento. Il Direttore Generale, o in sua vece il Dirigente dell'Area, o il Responsabile dei vari Settori coinvolti indicano preventivamente, con propria disposizione, la procedura meritevole del beneficio in argomento (tra quelle di cui all'art. 2 e alla tabella allegata), e determinano le modalità di svolgimento dell'attività, nonché le unità di personale da proporre alla stessa, secondo un criterio di rotazione. Il Direttore Generale, anche attraverso i Responsabili delle Strutture, per ragioni di urgenza o in ragione di specifiche attività, potrà individuare direttamente le unità di personale, qualora sia richiesto il possesso di una peculiare esperienza. La misura del compenso è individuata in sede di contrattazione integrativa di Ateneo. Il numero degli incarichi conferiti per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento sarà comunicato alla parte sindacale entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

4. La corresponsione del compenso è disposta dal Direttore Generale, successivamente alla sottoscrizione del contratto integrativo di Ateneo. In ogni caso, il pagamento è subordinato all'accertamento preventivo dell'effettivo svolgimento delle attività affidate al personale coinvolto, da verificarsi mediante le timbrature registrate sul sistema informativo di rilevazione delle presenze o fogli di presenza allo scopo dedicati, nel limite massimo di capienza dei Fondi.

5. **Il personale avente titolo alla corresponsione del compenso di cui al presente Regolamento, nel periodo di svolgimento delle attività, con specifica timbratura sul sistema di rilevazione delle presenze:**

a) **matura il diritto al buono pasto al ricorrere dei presupposti di cui al relativo contratto integrativo;**

b) **ha diritto all'eventuale attribuzione di riposo compensativo qualora le attività di cui al presente Regolamento si dovessero protrarre oltre l'orario d'obbligo giornaliero, comunque entro e non oltre il limite fissato dal D. L.vo n.66/2013 (9 ore);**

c) **al termine delle attività di cui al presente Regolamento, potrà effettuare attività lavorativa oltre il normale orario giornaliero, utile sia per l'attribuzione del compenso come straordinario (timbrando l'apposita causale e nei limiti giornalieri previsti), sia per il riconoscimento di riposo compensativo, qualora ricorrano esigenze indifferibili ed il dipendente sia richiamato presso la sede di servizio dal proprio responsabile.**

6. I compensi attribuiti ai sensi del presente Regolamento, cumulati con altri compensi aggiuntivi percepiti a qualunque titolo, possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascuna unità di personale una somma non superiore al trattamento economico individuale complessivo annuo lordo, come risultante dal CCNL in vigore.



Art.4 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.
2. In fase di prima applicazione, il presente Regolamento si applica alle procedure ed alle attività (tra quelle di cui all'art. 2 e alla tabella allegata) svolte nell'anno 2021, in relazione alle quali il personale coinvolto non abbia percepito alcun compenso, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 3, comma 3, e/o i Dirigenti/Responsabili interessati attestino l'effettivo coinvolgimento di unità di personale nelle attività di supporto all'organizzazione e svolgimento delle procedure. Tale attestazione dovrà certificare tempi, modalità e aggravio di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del presente Regolamento.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni di legge vigente.

ALLEGATO - PROCEDURE, TIPOLOGIE DI INCARICO

PROCEDURE	TIPOLOGIA DI INCARICHI ATTRIBUIBILI
Art.2, comma 1 del Regolamento	<ul style="list-style-type: none">- Attività di addetto alla vigilanza- Addetto all'organizzazione concorsuale- Attività di responsabile d'aula- Attività di addetto al supporto informatico- Attività di segretario verbalizzante, funzionario giuridico- Qualunque attività riferita a figure equiparate a quelle indicate- Gruppi di lavoro